



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 30 aprile 2020

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Osservazioni integrative del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in merito all'applicazione del disposto di cui all'art. 83, comma n. 6 del D.L. 17.03.2020 n. 18 nella materia civile.

Il Consiglio dell'Ordine, richiamate le osservazioni contenute nella delibera in data 2.4.2020, ribadisce innanzitutto che:

- lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo successivo all'11 maggio p.v., deve ispirarsi all'esigenza di “ *a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, a sensi dell'art. 83, comma 6 del D.L. 18/2020, che appare prioritaria rispetto ad ogni altra finalità
- le scelte relative alla celebrazione delle udienze, nell'ambito delle tipologie e delle prescrizioni di cui al successivo comma 7, devono quindi prevenire, a priori, dal punto di vista strutturale, logistico e funzionale (ed attraverso una seria ed approfondita valutazione dei rischi, nonché una sequenza di procedure e di condotte, da parte di tutti gli utenti della Giustizia alessandrina), ogni occasione di assembramento e di contatto tra le persone potenzialmente foriere di pericoli di contagio, secondo le prescrizioni sanitarie impartite a livello generale, ed alla luce del parere rilasciato dalle autorità sanitarie, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 83, comma 6 del D.L. 18/2020: tutto ciò anche in considerazione della situazione del circondario alessandrino, che registra dati relativi al contagio in controtendenza rispetto a quelle generali.

Proprio sulla scorta di tale premessa, e come già evidenziato, debbono essere indicati i seguenti criteri:

A) La trattazione delle udienze mediante **scambio di note scritte** (c.d. “ *virtuale* “ o “ *figurata* “) a sensi della lettera h) del comma 7 dell'art. 83, deve essere preferita ad ogni altra e utilizzabile nei diversi riti previsti dal processo civile, con la sola eccezione dell'ipotesi prevista nella seconda parte della lett. B) o dei casi in cui il Giudice ritenga imprescindibile la comparizione personale delle parti, o in cui i difensori chiedano la celebrazione nel-

la forma da remoto, o mediante presenza fisica in aula (in tale ultimo caso congiuntamente).

Questo Consiglio è in tal senso disponibile all'interlocuzione per la definizione del relativo protocollo, precisando che, nell'ambito di tale modalità processuale, dovrà essere sempre concesso lo scambio di note in vista dell'udienza " *virtuale* ", ulteriori rispetto a quelle già eventualmente previste dal rito, in modo da sostituire, mediante l'utilizzo dello scritto, la trattazione orale in udienza.

B) La celebrazione delle udienze " *da remoto* ", a sensi del comma 7, lett. f del D.L. 18/2020, può essere effettuata nei soli casi in **cui non sia richiesta la partecipazione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori**: nelle ipotesi in cui la parte abbia diritto di comparire personalmente, anche senza l'assistenza tecnica (come, da es., udienze prefallimentari ed esecuzioni immobiliari), può essere adottata una forma di trattazione " *mista* " con la sola presenza fisica in aula della parte stessa, nel rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento fisico ed alle protezioni da eventuali contagi, con collegamento da remoto con le parti costituite.

Il tutto in conformità al protocollo in fase di definizione.

C) La celebrazione in aula con la presenza dei difensori e delle parti (salva per quest'ultime, quanto previsto al punto precedente) deve escludersi sino al **3i luglio 2020** (prevista dall'art. 3, lett. *i*) del D.L. 30.4.2020 n. 28 o alla ulteriore data in cui dovesse posticiparsi la durata dell'emergenza) per cui, ove ciò sia ritenuto necessario, per le ragioni sopra indicate, le udienze già fissate dovranno essere rinviate a data successiva.

Ciò premesso:

I) Trattazione mediante deposito di note scritte.

Tale modalità, con le precisazioni di cui al punto I), dovrà essere disposta nei seguenti casi:

- udienza di mera precisazione delle conclusioni;
- udienza di ammissione delle prove, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- udienza di giuramento del CTU e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-*bis* c.p.c.);
- udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU e di richiesta chiarimenti al CTU;
- udienza di discussione nei procedimenti rito sommario *ex art. 702 bis* c.p.c.
- trattazione di procedimenti cautelari (compresi i reclami), e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970 e ex art. 38 d.lgs. 198/2006; udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281-*sexies*) e nel rito lavoro (art. 429 c.p.c.) e, quindi, procedimenti di sfratto nella fase ordinaria;
- trattazione di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c. e 649 c.p.c.), sospensione dell'esecuzione della sentenza,

nei procedimenti di appello (art. 283 c.p.c.), sospensione dell'esecuzione o degli atti esecutivi (artt. 624 e 618 c.p.c.), sospensione della delibera impugnate (societarie, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale;

- udienze ex art. 183 e art. 420 c.p.c.;
- ulteriori udienze, in cause in cui le parti siano già costituite;
- tutte le udienze relative la processo esecutivo e fallimentare, con esclusione di quelle in cui è prevista la comparizione personale della parte (per le quali sia previsto il regime di cui sopra), delle vendite (per le quali si rinvia alle osservazioni già trasmesse riguardo alle linee guida emesse).

II) Procedimenti in materia di separazione e divorzio.

II a) Procedimenti di natura consensuale

Il Consiglio ritiene di confermare la posizione precedentemente assunta, riepilogando i termini del procedimento utilizzabile:

1) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 *bis* c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 *quinquies* c.c.

2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 *bis* c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 *quinquies* c.c., i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.

In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34), che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “ *per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione*”, almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scansionata) nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 - dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio con-

giunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

II b) Procedimenti di natura giudiziale.

Anche in tal caso si ripropone la stessa posizione già espressa, che prevede la celebrazione delle udienze relative alle separazioni giudiziali, in cui si debbano trattare, oltre alle questioni relative alle obbligazioni alimentari, previste dall'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020, anche quelle relative all'affidamento dei figli: con l'adozione di ogni misura atta a ridurre i rischi di contagio, ivi compreso un adeguato distacco temporale tra le singole udienze, in modo da ridurre al minimo la compresenza di persone nei corridoi, nonché un distanziamento fisico tra le persone che partecipano alle singole udienze.

Non riteniamo, allo stato, praticabile la modalità da remoto, per i problemi che pone, in generale, in considerazione difficoltà di svolgere efficacemente, a distanza, il tentativo di conciliazione tra i coniugi, sia per la necessità di una compresenza del difensore e della parte in uno stesso luogo, che attualmente presenta difficoltà di attuazione.

Non si esclude tuttavia che l'eventuale protrarsi della crisi emergenziale possa rendere necessario l'esperimento di tale soluzione, anche al fine di smaltire il carico che deriva dalle cause diverse da quelle da quelle attualmente trattate come sopra precisato: il tal caso dovrà essere predisposto regime particolare nel protocollo generale.

Si richiamano le indicazioni già formulate in relazione alle altre tipologie di procedimenti.

Restiamo a disposizione, porgendo i più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo Ponzio

